

## SECONDO PACCHETTO DI MISURE DI RISANAMENTO 2025

**Le parti al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) hanno concordato un ulteriore pacchetto di risanamento per il 2025, illustrato qui di seguito dettagliatamente.**

### **1. Nuove misure di risanamento in vigore dal 2025**

#### **1.1. Aumento dei contributi dei datori di lavoro dello 0,5 %**

Dall'1.4.2025, i contributi dei datori di lavoro aumenteranno dello 0,5 % e si attesteranno al 6 % (a fronte del 5,5 % attuale). I contributi dei lavoratori rimarranno al 2,25 %.

#### **1.2. Soppressione totale degli accrediti di vecchiaia**

Gli accrediti di vecchiaia (versati dalla Fondazione FAR alla cassa pensione del beneficiario di rendita PEAN), già ridotti dal 18 % al 6 % nella prima fase di risanamento saranno totalmente soppressi per le rendite PEAN con decorrenza dall'1.7.2025.

#### **1.3. Rendita PEAN completa con 20 anni contributivi su un periodo di 25 anni**

Dall'1.7.2025 il diritto ad una rendita PEAN completa si matura solo se si raggiungono 20 anni contributivi entro gli ultimi 25 anni che precedono l'inizio della rendita PEAN (a fronte degli attuali 15 anni contributivi su un periodo di 20 anni).

Il diritto ad una rendita PEAN ridotta continuerà a maturare a partire dai 10 anni contributivi; d'ora in avanti però, entro gli ultimi 25 anni prima dell'inizio della rendita PEAN. Negli ultimi 7 anni contributivi non sono concesse interruzioni (pur restando ammessa una disoccupazione di al massimo 2 anni, a condizione che la persona si sia iscritta a un URC).

Se gli anni contributivi non bastano per ottenere una rendita PEAN completa, secondo la nuova normativa la rendita sarà ridotta di 1/20 della rendita completa per ogni anno contributivo mancante (a fronte di 1/15 attuale), pari a 1/240 mensile (a fronte di 1/180 attuale). In caso di disoccupazione nel corso degli ultimi sette anni, la riduzione continuerà ad essere pari rispettivamente a 1/15 oppure a 1/180 della rendita completa.

#### **1.4. Differimento della rendita PEAN: maggiori supplementi e più scaglioni**

In caso di differimento dell'inizio della rendita PEAN all'1.7.2025 o ulteriormente, il supplemento di rendita sarà molto più ingente rispetto a prima e anche i differimenti di mezzo anno daranno diritto a un supplemento:

Differimento di 0,5 anni	aumento della rendita PEAN del 5 % (nuova normativa)
Differimento di 1 anno	aumento della rendita PEAN del 10 % (a fronte dell'8 % attuale)
Differimento di 1,5 anni	aumento della rendita PEAN del 15 % (nuova normativa)
Differimento di 2 anni	aumento della rendita PEAN del 20 % (a fronte del 16 % attuale)

#### **1.5. Limite massimo della rendita PEAN**

In seguito all'ultima revisione AVS (e all'importo della tredicesima rendita AVS), all'1.1.2026 il limite massimo della rendita PEAN fissato nel CCL PEAN deve passare a 2,2 volte la rendita di vecchiaia massima semplice (a fronte di quello attuale pari a 2,4 volte), per far sì che il limite massimo nominale della rendita PEAN finora vigente rimanga quasi invariato.

## 2. Informazioni dettagliate sull'entrata in vigore

Nonostante l'aumento dei contributi nel corso dell'anno, all'1.4.2025, in linea di massima occorrerà effettuare solo *una* notifica dei salari definitiva tramite il portale, come per l'anno precedente. Qualora i programmi di contabilità salariale non potessero essere adeguati a tale scadenza, consigliamo ai datori di lavoro di costituire accantonamenti previdenziali pari all'aumento dei contributi dei datori di lavoro.

Le disposizioni modificate attinenti alle prestazioni, conformemente ai n. 1.2. e 1.4, sono sempre applicabili quando il diritto alla rendita PEAN mensile (importo mensile della rendita) si matura l'1.7.2025 o ulteriormente, a prescindere da un differimento. Le nuove disposizioni conformemente al n. 1.3. sono applicabili unicamente quando l'inizio della rendita è possibile al più presto l'1.7.2025 o ulteriormente.

<b>Primo inizio possibile della rendita PEAN</b>	<b>Diritto alla rendita PEAN mensile (inizio di rendita effettivo dovuto a differimenti)</b>	<b>Disposizioni applicabili</b>
Prima dell'1.7.2025	Prima dell'1.7.2025	vigenti
Prima dell'1.7.2025	Dall'1.7.2025	nuove <sup>1</sup>
Dall'1.7.2025	Dall'1.7.2025	nuove

Una rendita PEAN corrente secondo il diritto finora vigente sarà valutata secondo tale diritto anche in caso di conversione in una rendita di superstiti.

## 3. Informazioni supplementari sulla copertura insufficiente

L'equilibrio finanziario della Fondazione FAR dipende dalla performance degli investimenti, ma soprattutto dalla congruenza fra i contributi incassati durante l'esercizio e i nuovi impegni assunti in corso d'esercizio.

La copertura insufficiente subentrata nel 2016 fa capo a diversi fattori. Vi è da un lato una distorsione demografica temporanea, dovuta al raggiungimento dell'età pensionabile di un numero inconsueto di persone, che ha provocato un aumento continuo degli impegni annui a partire dal 2006. E dall'altro, la mancata crescita delle masse salariali assicurate in base alle quali vengono calcolati i contributi, che non sono aumentate nella stessa proporzione e sono anzi in leggero calo al netto delle fluttuazioni.

Per questo motivo le parti contraenti del CCL PEAN avevano concordato un primo pacchetto di misure di risanamento entrato in vigore da aprile del 2019. Tali misure hanno implicato un aumento dei contributi e una diminuzione delle prestazioni ed hanno avuto un effetto positivo sull'equilibrio finanziario e quindi sul grado di copertura della Fondazione. Il primo pacchetto di misure di risanamento si è purtroppo rivelato insufficiente in quanto non ha permesso di compensare l'aumento dei diritti alle prestazioni fino alla normalizzazione della suddetta distorsione demografica.

Stato marzo 2025

<sup>1</sup>Si applicano le nuove disposizioni in materia di accrediti di vecchiaia e differimento. Le condizioni del diritto alla rendita e dunque l'importo della rendita eventualmente da aumentare a causa del differimento, sono disciplinati dalle disposizioni applicabili al momento del primo inizio possibile della rendita.